

Sentenza n. 65/2022 pubbl. il 03/02/2022  
RG n. 2691/2020

N. R.G. 2691/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2691/2020**

Oggi 3 febbraio 2022 h. 11.00 sono comparsi in collegamento da remoto, sono comparsi gli Avv. Capuzzo e l'Avv. Pisano, in sostituzione dell'avv. Gasparini, l'Avv. Lesce e l'Avv. Testa, in sostituzione dell'avv. Favalli, per la società convenuta.

I difensori discutono la causa. L'Avv. Capuzzo fa presente che il parere di CGIL riferito al ccn.l. del 2008 riguarda la disposizione contrattuale per cui è causa, che è rimasta inalterata. Fa presente altresì che nei conteggi prodotti si è tenuto conto di tutte le somme indicate dal datore di lavoro in busta paga, compreso le trattenute previdenziali, calcolate anche sul trattamento di malattia.

I difensori si riportano alle proprie conclusioni. Danno atto che l'udienza si è svolta nel rispetto del contraddittorio. Rinunciano a comparire per la lettura del dispositivo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-----

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 2691 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020,  
promossa da:

██████████ (Avv. A. Capuzzo, M. B. Gasparini),

**c o n t r o**

Coopservice soc. coop. per az. (Avv. G. S. Favalli, D. Lesce, J. Tognon),

**PAGAMENTO SOMME**

Firmato Da: DALLACASA MAURO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4fe2836b1a1929e6

pagina 1 di 4



Sentenza n. 65/2022 pubbl. il 03/02/2022  
RG n. 2691/2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, dipendente della soc. coop. per az. Coopservice, con qualifica operaia e inquadramento al terzo livello del c.c.n.l. Multiservizi, ha esposto in ricorso che, sulla base di quanto previsto da tale contratto collettivo, il datore di lavoro è tenuto ad integrare il trattamento economico di malattia corrisposto dall'Inps integralmente dal primo al 180° giorno (compresi i primi tre giorni di carenza), al 50% della retribuzione dal 181° giorno al 270°.

Il ricorrente lamenta che a partire dal gennaio 2015 la società convenuta abbia corrisposto solo il 50% della retribuzione per i primi tre giorni di carenza e nulla ad integrazione del trattamento Inps per il quarto giorno.

La cooperativa convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti offrono una diversa interpretazione della disciplina contrattuale collettiva.

L'art. 51 del c.c.n.l. stabilisce che agli operai debba essere corrisposta, dal primo al 180° giorno un'integrazione del trattamento Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale, dal 181° al 270° debba essere corrisposto il 50% della retribuzione.

La cooperativa interpreta questa disposizione nel senso che, non essendo espressamente indicato un periodo temporale massimo entro cui debba operare tale sistema di integrazione, deve aversi riguardo al periodo fissato ai fini del comparto, oltre che per il trattamento economico di malattia per gli impiegati.

Tale periodo è di trentasei mesi mobili; pertanto, secondo la cooperativa convenuta, l'integrazione al 100% è dovuta nei primi 180 giorni di malattia verificatisi nell'arco di trentasei mesi, quella al 50% sino al 270° giorno, poi più nulla entro il tempo di trentasei mesi.

La disposizione del c.c. che riguarda gli impiegati stabilisce che l'integrazione avvenga al 100% per i primi cinque mesi e al 50% per altri sette mesi, cessando quando le assenze raggiungano 12 mesi nell'arco di 36.

Quest'ultima misura è anche quella fissata per il maturare del comparto.

E' evidente allora che all'impiegato è riconosciuto un diritto all'integrazione della retribuzione, totale o parziale, per tutto il tempo di permanenza del diritto alla conservazione del posto. L'impiegato, quindi non potrebbe ambire ad integrazioni di più lunga durata, perché al maturare di dodici mesi di malattia, si determina il comparto.



Sentenza n. 65/2022 pubbl. il 03/02/2022  
RG n. 2691/2020

La disciplina prevista per gli operai è radicalmente diversa, perché solo per gli operai si pone il problema del limite temporale, oltre il quale il periodo di integrazione totale o parziale del trattamento Inps di malattia ricominci a decorrere.

Non è ragionevole che le parti sociali abbiano voluto escludere qualunque tutela per il tempo di trentasei mesi, una volta che ne siano trascorsi nove.

Se così avessero ritenuto, per i soli operai, lo avrebbero detto espressamente.

Deve quindi ritenersi che il limite temporale, oltre il quale il diritto alla integrazione ricomincia a decorrere, coincida con quello che l'Inps utilizza per riconoscere il trattamento di malattia, che è di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Che questa debba essere la corretta interpretazione della disposizione contrattuale è confermato dal fatto che tale disposizione qualifica come integrazione l'attribuzione sino al 180° giorno (quando dunque c'è il trattamento Inps) e come corresponsione l'attribuzione per il tempo successivo (quando il trattamento Inps non c'è).

In ordine alla contestazione sui conteggi della somma dovuta, essa si manifesta infondata, perché a fronte dell'emissione di buste paga ove l'indennità di malattia corrisposta dall'Inps era già stata lordizzata dei contributi dovuti, la società convenuta avrebbe dovuto spiegare perché si rendano necessarie detrazioni ulteriori.

Il ricorso va quindi accolto.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

dichiara tenuta e condanna la soc. coop. per az. Coopservice a corrispondere a [REDACTED], per i titoli per cui è causa, la somma di € 2266,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

condanna la soc. coop. per az. Coopservice a rifondere le spese di causa, che liquida in e 1800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Padova, li 3.02.23.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

Firmato Da: DALLACASA MAURO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4fe2836b1a1929e6

pagina3 di 4



Sentenza n. 65/2022 pubbl. il 03/02/2022  
RG n. 2691/2020

Firmato Da: DALLACASA MAURO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4fe2836b1a1929e6

pagina4 di 4

